

**REGOLAMENTO (CE) N. 2822/98 DEL CONSIGLIO**  
**del 21 dicembre 1998**  
**recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa**  
**doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1999)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere, interamente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti indicati in allegato sono sospesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o fisserà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. BARTENSTEIN

---

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

## ALLEGATO

	Codice NC & Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0001	0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98 60 ex 0304 90 97 31	Spinaroli ( <i>Squalus acanthias</i> ), freschi, refrigerati o congelati	6
0002	ex 0302 69 99 30 ex 0303 79 96 30	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
0003	ex 0302 69 99 40	Ciclotteri ( <i>Cyclopterus lumpus</i> ), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
0004	ex 0302 69 99 50 ex 0303 79 96 40	Lutianido ( <i>Lutjanus purpureus</i> ), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c)	0
0005	ex 0302 70 00 11 ex 0302 70 00 31 ex 0302 70 00 41 ex 0302 70 00 91 ex 0303 80 90 10 ex 0303 80 90 19	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
0006	ex 0303 10 00 10	Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
0007	ex 0304 20 85 10 ex 0304 90 61 10	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	4
0008	ex 0305 20 00 11 ex 0305 20 00 18 ex 0305 20 00 20	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
0009	ex 0306 19 90 10 ex 0306 29 90 10	«Krill», destinato alla trasformazione (a)	0
0021	ex 1604 11 00 20 ex 1604 20 10 20	Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
0022	ex 1604 30 90 10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
0023	ex 1605 10 00 11 ex 1605 10 00 19	Granchi della specie «King» ( <i>Paralithodes camchaticus</i> ), «Hanasaki» ( <i>Paralithodes brevipes</i> ), «Kegani» ( <i>Erimacrus isenbecki</i> ), «Queen» e «Snow» ( <i>Chionoecetes</i> spp.), «Red» ( <i>Geryon quinquedens</i> ), «Rough stone» ( <i>Neolithodes asperrimus</i> ), <i>Lithodes antarctica</i> , «Mud» ( <i>Scylla serrata</i> ), «Blue» ( <i>Portunus</i> spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
0024	ex 1605 10 00 92 ex 1605 10 00 94	Granchi delle specie <i>Paralomis granulosa</i>	0

- 
- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
  - selezionatura,
  - etichettatura,
  - condizionamento,
  - refrigerazione,
  - congelamento,
  - surgelamento,
  - scongelamento, separazione.
- La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.
- (c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
-